

INFORMAZIONI SULLA BANCA

CHIANTIBANCA - CREDITO COOPERATIVO - Società Cooperativa

Sede Legale: Via Cassia Nord 2/4/6, 53035 Monteriggioni (SI)
Tel.: 0577 297000 - Fax: 0577 594378
Direzione generale: Piazza Arti e Mestieri 1, 50026 San Casciano in Val di Pesa (FI)
Tel.: 055 8255200 - Fax: 055 8255241
Email: info@chiantibanca.it - Sito internet: www.chiantibanca.it
Codice Fiscale-Partita IVA-Iscrizione Registro delle Imprese n. 01292880521
Iscritta all'Albo delle Banche n. 5723.2.0
Iscritta all'Albo delle società cooperative
Aderente al Fondo di Garanzia dei Depositanti del Credito Cooperativo e al Fondo di Garanzia degli Obbligazionisti del Credito Cooperativo.

CARATTERISTICHE E RISCHI TIPICI DEL SERVIZIO

L'**anticipo all'esportazione** è un'operazione finalizzata a creare una disponibilità finanziaria a favore del cliente, in relazione ai crediti vantati nei confronti di controparti estere, per aver fornito loro merci o prestatato servizi. In tal modo il cliente consegue l'anticipata "monetizzazione" di un proprio credito, con il cui incasso la banca ottiene il rimborso delle somme anticipate. A fronte delle singole richieste di anticipo il cliente è tenuto ad esibire la documentazione che assiste l'esportazione. L'anticipo all'esportazione è normalmente un'operazione contenuta nel breve termine e, più precisamente, la durata dell'anticipo non deve superare la scadenza prevista per il pagamento della fattura, compresi i tempi tecnici per l'incasso. La somma anticipata non supera normalmente l'80% dell'importo facciale della fattura. Il prefinanziamento all'esportazione è un'operazione con la quale la banca mette a disposizione del cliente, a tempo determinato, una somma di denaro, in relazione all'esibizione di documenti (quali ad esempio, contratti, ordini, fatture pro forma) attestanti esportazioni future di beni o servizi. L'importo finanziato non supera normalmente il 50% del valore dell'operazione commerciale risultante dalla documentazione esibita. Alla scadenza il cliente può richiedere un anticipo all'esportazione.

Gli anticipi e i prefinanziamenti all'esportazione possono essere accesi, secondo le esigenze del cliente, in euro o in divisa estera. La banca può richiedere che siano assistiti da idonee garanzie.

Tra i principali rischi, va tenuto presente:

- L'obbligo da parte del cliente di rimborsare alla banca le somme da questa anticipate in caso di mancato incasso del credito verso l'estero.
- La variabilità del tasso di cambio qualora il finanziamento sia acceso in una divisa diversa da quella della transazione commerciale sottostante.
Rischio di cambio: nel finanziamento erogato in divisa estera con controvalore in euro esiste in capo al cliente un "rischio di cambio" determinato dalla normale incidenza della congiuntura di mercato sulla divisa presa a riferimento; potrebbe cioè verificarsi, nel corso del rapporto, un apprezzamento della valuta estera prescelta per il finanziamento rispetto all'euro, con un conseguente aggravio di oneri per il cliente che dovrà rimborsare il prestito al cambio esistente sul mercato due giorni lavorativi (secondo il calendario Forex) antecedenti la scadenza del prestito stesso. Anche gli interessi da corrispondere alla scadenza sono soggetti al rischio di cambio
- L'impossibilità di beneficiare delle eventuali variazioni, verificatesi nell'ambito del mercato monetario, dei tassi al ribasso.

CONDIZIONI ECONOMICHE

TASSO ANNUO EFFETTIVO GLOBALE (T.A.E.G.)

Ipotesi di calcolo: Per un finanziamento di: € 1.500,00 Durata (mesi): 3	T.A.E.G: 23,01468%	Il contratto prevede l'applicazione di una commissione onnicomprensiva sul fido accordato
--	--------------------	---

e comunque non superiore al tasso soglia previsto dalla Legge n° 108/96

Le condizioni riportate nel presente foglio informativo includono tutti gli oneri economici posti a carico del cliente per la prestazione del servizio.

Prima di scegliere e firmare il contratto è **quindi necessario leggere attentamente il foglio informativo.**

TASSI	
TASSO PER PARTITA	tasso debitore massimo 10%
TASSO PER PROROGA	tasso debitore massimo 10%
SPESE	
Commissione Omnicomprensiva sul fido accordato	2%
Commissioni di servizio (exp.)	0,15% Minimo: € 1,00
Spese per apertura (ant.export)	€ 15,00
Spese estinzione (ant.export)	€ 15,00
Spese generali (ant.export)	€ 0,00
Penale est. ant. (ant.export)	€ 0,00
Spese per proroga (ant.export)	€ 15,00
Spese arbitraggio (ant. export)	€ 15,00
Informativa precontrattuale	€ 0,00
Produzione/Invio doc. periodici trasparenza (cartaceo)	€ 1,50
Produzione/Invio doc. periodici trasparenza (infob@nking)	€ 0,00
Produzione/Invio proposte var. condizioni (cartaceo)	€ 0,00
Produzione/Invio proposte var. condizioni (infob@nking)	€ 0,00
Per l'invio al garante della comunicazione periodica in caso di rapporto garantito da fidejussione omnibus o specifica, pegno o ipoteca rilasciata da terzi garanti.	Recupero delle spese sostenute fino ad un massimo di € 5,00.
Spread Cambio	1,5% su cambio BCE giorno precedente
GIORNI	
Decorrenza calcolo degli interessi	In giornata
Addebito importi su conto di regolamento	In giornata

RECUPERO SPESE PER RICERCHE DI ARCHIVIO E DUPLICAZIONI

- Diritto fisso per ogni richiesta pervenuta..... € 5,00
- Estratto conto scalare o capitale max € 12,00 ad estratto
- Contabile accredito/addebito max € 5,00 a contabile
- Assegni nostri o di terzi troncati, immagine assegno CIT max € 6,00 ad assegno
- Copie da microfilm (assegni/effetti) max € 10,00 ad assegno/effetto
- Copia modello F24 e simili..... max € 15,00 a modello
- Individuazione fonte di spesa o prel. POS/ATM..... max € 3,00 ad addebito
- Estrazione pratica o busta max € 6,00 a richiesta
- Tariffa oraria per ricerca complessa max € 15,00 ad ora
- Altro (da definire in base alla casistica) fino ad un massimo di € 15,00 a ricerca

RILASCIO DICHIARAZIONI max € 5,00 cad.

RILASCIO CERTIFICAZIONI..... max € 50,00 cad.

SPESE PER COMUNICAZIONI..... max € 15,00 cad
(Es.:

- Comunicazioni su singola operazione (cartaceo) max € 1,00 cad.
- Comunicazioni su singola operazione (infob@nking) max € 0,20 cad.
- Comunicazioni a mezzo posta raccomandata..... recupero spese sostenute
- Comunicazioni su rapporti dormienti recupero spese sostenute)

SIMULAZIONE VARIAZIONE CAMBIO

Divisa e importo	Tasso di interesse applicato	Durata del finanziamento (mesi)	Importo a scadenza	Importo a scadenza con var. sfavorevole del cambio del 20%
GBP 10.000,00	10%	3	GBP 10.246,58	GBP 10.246,58

pari a € 11.340,05			pari a € 11.619,68	pari a € 14.524,60
USD 10.000,00 pari a € 8.440,96	10%	3	USD 10.250,00 pari a € 8.651,98	USD 10.250,00 pari a € 10.814,97
CAD 10.000,00 pari a € 6.681,81	10%	3	CAD 10.250,00 pari a € 6.848,86	CAD 10.250,00 pari a € 8.561,07

RECESSO E RECLAMI

Recesso dal contratto

Se l'apertura di credito è concessa a tempo indeterminato, la banca può recedervi mediante comunicazione scritta se il cliente diviene insolvente o diminuisce le garanzie date ovvero viene a trovarsi in condizioni che – incidendo sulla sua situazione patrimoniale, finanziaria o economica – pongono in pericolo la restituzione delle somme, dovute alla banca, per il capitale utilizzato e per gli interessi maturati, per il cui pagamento al cliente viene concesso il preavviso di 5 giorni.

Se il finanziamento è concesso a tempo indeterminato, la banca ha facoltà di recedervi in qualsiasi momento, previo preavviso scritto di quindici giorni, nonché di ridurlo o di sospenderlo seguendo le stesse modalità. Decorso il termine di preavviso, il correntista è tenuto al pagamento di quanto utilizzato e degli interessi maturati. In presenza di un giustificato motivo, la banca può sciogliere il contratto anche senza preavviso.

Indipendentemente dal fatto che il finanziamento è concessa a tempo determinato o indeterminato, il cliente ha diritto di recedervi in qualsiasi momento, senza spese e pagando contestualmente quanto utilizzato e gli interessi maturati.

Tempi massimi di chiusura del rapporto contrattuale

Entro il giorno successivo alla data di ricevimento della relativa comunicazione, salva la definizione delle operazioni in corso

RECLAMI

I reclami vanno inviati all'UFFICIO RECLAMI della Banca, presso la Direzione Generale posta in San Casciano in Val di Pesa piazza Arti e mestieri 1 – 50026 (FI), oppure all'indirizzo e-mail ufficioreclami@chiantibanca.it.

La Banca deve rispondere entro 30 giorni dal ricevimento del reclamo.

Se il cliente non è soddisfatto o non ha ricevuto risposta entro i 30 giorni, prima di ricorrere al giudice può rivolgersi a:
- Arbitro Bancario Finanziario (ABF). Per sapere come rivolgersi all'Arbitro e l'ambito della sua competenza si può consultare il sito www.arbitrobancariofinanziario.it, chiedere presso le Filiali della Banca d'Italia, oppure chiedere alla banca.

La decisione dell'Arbitro non pregiudica la possibilità per il Cliente di ricorrere all'autorità giudiziaria ordinaria.

Prima di fare ricorso all'autorità giudiziaria la Banca e/o il Cliente devono esperire il procedimento di mediazione, quale condizione di procedibilità, ricorrendo ai sensi dell'art. 5 comma 1bis Decreto Legislativo 4 marzo 2010 n. 28, facendo ricorso al:

- Conciliatore BancarioFinanziario. Associazione per la soluzione delle controversie bancarie, finanziarie e societarie ADR. Il Regolamento del Conciliatore BancarioFinanziario può essere consultato sul sito www.conciliatorebancario.it o chiesto alla Banca;

oppure

- uno degli altri organismi di mediazione, specializzati in materia bancaria e finanziaria, iscritti nell'apposito registro tenuto dal Ministero della Giustizia,

L'elenco degli organismi di mediazione è disponibile sul sito www.giustizia.it. La Guida Pratica all'ABF ed il Regolamento del Conciliatore BancarioFinanziario sono a disposizione del Cliente presso ogni Filiale e sul sito internet della Banca, nella sezione Trasparenza / Reclami.

LEGENDA

Avallo	Garanzia in forza della quale il garante risponde nello stesso modo del soggetto per il quale è stata data.
Fidejussione	Garanzia in forza della quale il fidejussore, obbligandosi personalmente (con tutto il suo patrimonio) garantisce l'adempimento di un'obbligazione altrui.
Clausola di pagamento "a prima richiesta", "senza eccezioni" o altra analoga	Con tale clausola si intende attribuire al terzo creditore una sicurezza di rimborso sostanzialmente equivalente a quella propria del deposito cauzionale, determinando una sorta di automatismo nella soddisfazione del proprio credito (contratto autonomo di garanzia).
Clausola di pagamento "semplice"	Con tale clausola si intende attribuire al contratto una funzione prettamente fidejussoria, ovvero di garanzia dell'esatto e puntuale adempimento dell'obbligazione indicata nel contratto stesso ed assunta dal cliente affidato, escludendo ogni funzione indennitaria tipica, invece, della polizza assicurativa.

Spese di istruttoria	Sono le spese per le indagini e l'analisi espletate dalla Banca volte a determinare la capacità di indebitamento del cliente e ad istruire la pratica di fido.
Interesse di mora	Rappresenta il maggior tasso da applicare sulle somme pagate tardivamente.